

REGOLAMENTO TASSE a.a. 2013/2014

Art. 1 Norme generali

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli studenti devono versare all'Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso. La contribuzione studentesca copre interamente i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, et cetera).

Gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi universitari attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e delle tasse relative ai contributi universitari.

Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'ADISU Puglia.

Le tasse ed i contributi che lo studente deve versare annualmente al Politecnico di Bari, vengono rivalutate ogni anno in funzione del Tasso di Inflazione Programmato.

Le medesime tasse e contributi sono distribuite in tre rate articolate così come di seguito riportato:

- 1) **Prima Rata:** emessa con un unico MAV comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il Portale ESSE3:
 - Tassa di iscrizione: il cui importo è fisso ed uguale per tutti gli studenti (vedi tabella 2 allegata al presente Regolamento Tasse, valida per l'anno accademico in corso).
 - Bollo Virtuale (vedi tabella 3 allegata al presente Regolamento Tasse, valida per l'anno accademico in corso).
 - Tassa Regionale ADISU (vedi tabella 4 allegata al presente Regolamento Tasse, valida per l'anno accademico in corso).
 - Sovrattassa per gli studenti fuori corso, sono considerati tali al fini della determinazione della contribuzione studentesca, gli studenti aventi un numero di anni di iscrizione al Sistema Nazionale Universitario superiore alla durata legale del Corso di laurea acui sono attualmente iscritti, calcolata secondo quanto riportato all'art. 7 lett. f) del presente Regolamento.
 - Mora per l'eventuale ritardato pagamento della Terza Rata dell'anno accademico precedente pari al 10% dell'importo della stessa calcolata al netto di eventuali more.

- 2) **Seconda Rata:** emessa con un unico MAV costituisce con la Terza rata i Contributi Universitari, che vengono calcolati specificatamente per ciascuno studente in base alla situazione economica del nucleo familiare attestata dal modello I.S.E.E.U., cui vengono applicati le eventuali riduzioni previste per il merito accademico dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento e/o le condizioni di esonero previste dall'art. 5 del presente Regolamento. La Seconda Rata comprende le seguenti voci che lo studente può visualizzare tramite il portale ESSE3:
 - Contributi pari al 60% dell'importo dovuto (vedi tabella 2 allegata al presente Regolamento Tasse, valida per l'anno accademico in corso in relazione alla fascia di reddito calcolata in base al valore I.S.E.E.U.).
 - Sovrattassa pari al 60% dell'importo dovuto per gli studenti fuori corso calcolata sui contributi secondo quanto riportato all'art. 7 lett. f) del presente Regolamento.
 - Sovrattassa pari al 60% dell'importo dovuto per la condizione di studente inattivo così come previsto dall'art. 7 lett. g) del presente Regolamento.
 - Mora per il ritardato pagamento della Prima Rata dell'anno accademico in corso, pari al 10% calcolata sull'importo di quest'ultima al netto del bollo virtuale, della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'eventuale mora.

- 3) **Terza Rata:** emessa con un unico MAV costituisce con la Seconda Rata i Contributi Universitari, che vengono calcolati specificatamente per ciascuno studente in base alla situazione economica del nucleo familiare attestata dal modello I.S.E.E.U., cui vengono applicati le eventuali riduzioni previste per il merito accademico dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento e/o le condizioni di esonero previste dall'art. 5 del presente Regolamento. La Terza Rata comprende le seguenti voci che lo studente può visualizzare tramite il portale ESSE3:
- Contributi pari al 40% dell'importo dovuto (vedi tabella 2 allegata al presente Regolamento Tasse, valida per l'anno accademico in corso in relazione alla fascia di reddito calcolata in base al valore I.S.E.E.U.).
 - Sovrattassa pari al 40% dell'importo dovuto per gli studenti fuori corso calcolata sui contributi secondo quanto riportato all'art. 7 lett. f) del presente Regolamento.
 - Sovrattassa pari al 40% dell'importo dovuto per la condizione di studente inattivo così come previsto dall'art. 7 lett. g) del presente Regolamento.
 - Mora per il ritardato pagamento della Seconda Rata dell'anno accademico in corso, pari al 10% di quest'ultima calcolata al netto di eventuali more.

Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori e qualsivoglia forme di tassazione non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori al normale svolgimento del percorso di studio.

Art. 2

Attribuzione delle fasce di reddito in base all'attestazione I.S.E.E.U.

L'attestazione I.S.E.E.U. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) riassume la situazione economica del nucleo familiare ed è riferita ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.

Ai fini della compilazione di tale attestazione, occorre rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Politecnico di Bari che provvederà a certificare la correttezza dei dati dichiarati ed a rilasciare l'attestazione I.S.E.E.U..

Il Politecnico di Bari è difatti convenzionato dall'A.A. 2013/2014 con alcuni CAF, la cui lista è disponibile sul sito del Politecnico a partire dal mese di settembre 2013, attraverso i quali sarà possibile procedere alla trasmissione telematica delle attestazioni I.S.E.E.U. degli studenti, in base alla quale sarà calcolata la fascia di reddito al fine del calcolo dei contributi, così come illustrato nella tabella 2 allegata al presente Regolamento.

Verrà assegnata d'ufficio la fascia di reddito più alta e, di conseguenza il massimo livello contributivo, agli studenti che non effettueranno presso uno dei CAF convenzionati l'attestazione I.S.E.E.U. entro il termine massimo previsto per le iscrizioni al proprio corso di laurea per ogni anno accademico.

Art. 3

Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico

In caso di pagamento di una delle tre rate fuori dai termini previsti, dovrà essere applicata una mora pari al 10% dell'importo da pagare, decurtato dell'eventuale importo del Bollo Virtuale e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e inclusa la sovrattassa per la condizione di studente iscritto per un numero di anni superiore alla durata legale del Corso di laurea. La mora del 10% verrà ricompresa nel MAV generato per il pagamento della rata immediatamente successiva a quella a cui la mora stessa è riferita.

Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna della eventuale modulistica. Tali scadenze saranno considerate perentorie e potranno essere soggette a deroga solo in casi eccezionali e validamente motivati.

Art. 4

Esonero totale

Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle

tasse in favore di specifiche categorie di studenti. Di seguito sono elencate le tipologie di esonero.

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi

- i beneficiari di borsa di studio ADISU (se fuori corso secondo l'art. 7, comma f del presente regolamento, gli studenti pagano le relative sovrattasse);
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio bandite dall'A.DI.S.U. non percepiscono la borsa di studio per insufficienza di fondi – se fuori corso secondo l'art. 7, comma f del presente regolamento, gli studenti pagano le relative sovrattasse);
- i beneficiari di borsa di studio Politecnico (se fuori corso secondo l'art. 7, comma f del presente regolamento, gli studenti pagano le relative sovrattasse);
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66% (gli studenti non pagano le relative sovrattasse);
- le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio; si specifica che tali studentesse sono esonerate dal pagamento delle tasse, ma non possono sostenere esami nel periodo corrispondente (le studentesse pagano le relative sovrattasse).

Art. 5 Esonero parziale

Sono esonerati parzialmente con una decurtazione del 50% delle tasse, dei contributi e delle sovrattasse

- gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%;
- gli studenti residenti nella Regione Abruzzo, la cui abitazione sia tuttora oggetto di ordinanza di inagibilità a causa degli eventi sismici del 2009, sono esonerati per l'A.A. 2013/2014. Sono esclusi dal provvedimento gli studenti con indicatore I.S.E.E.U. superiore a 40.000,00 euro.

Altre tipologie di esonero parziale:

- studenti con fratelli/sorelle iscritti a corsi di studio universitari, che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età al 01/10 dell'anno accademico per cui viene presentata l'iscrizione o l'immatricolazione (es. per l'anno accademico 2013/2014 non devono aver compiuto il ventiseiesimo anno di età al 01/10/2013), fruiscono di una riduzione del 5% calcolata sull'importo della tassa di iscrizione e applicata come riduzione sui contributi. Per gli studenti per i quali l'ammontare della riduzione sia superiore ai contributi, essa si applica sulla tassa d'iscrizione;
- studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una riduzione del 10% calcolata sull'importo della tassa di iscrizione e applicata come riduzione sui contributi. Per gli studenti per i quali l'ammontare della riduzione sia superiore ai contributi, essa si applica alla tassa di iscrizione;
- studenti orfani di un genitore con indicatore I.S.E.E.U. inferiore ai 40.000,00 euro fruiscono di una riduzione del 10% calcolata sull'importo della tassa di iscrizione e applicata come riduzione sui contributi. Per gli studenti per i quali l'ammontare della riduzione sia superiore ai contributi essa si applica alla tassa di iscrizione;
- tutti gli studenti che costituiscono un nucleo familiare composto da un unico componente corrispondente allo studente che effettua la dichiarazione con valore I.S.E.E.U. pari o minore a 20.000,00 euro hanno diritto ad un parziale esonero del 10% calcolato sull'importo della tassa di iscrizione e applicato come riduzione sui contributi. Per gli studenti per i quali l'ammontare della riduzione sia superiore ai contributi essa si applica alla tassa di iscrizione.

Fra le "altre tipologie di esonero parziale" verrà applicato l'esonero più favorevole allo studente.

Art. 6 Esonero contributi per merito

Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell'importo dei contributi che lo studente deve versare nell'A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito.

La riduzione per merito si calcola sempre sulla tassa di iscrizione fissa per tutti gli studenti.

La riduzione per merito calcolata sulla tassa di iscrizione, si applica sempre sui contributi (es. se lo studente ha pagato 100 € di iscrizione e dovrà pagare 200€ di contributi, ed ha diritto a una riduzione del 50% per merito la stessa verrà così calcolata: 50% di 100€= 50€ (riduzione per merito calcolata su tassa di iscrizione) Quindi ai 200€ di contributi verranno sottratti i 50€ di riduzione calcolati come sopra evidenziato (200€ - 50€= 150€) e sia avrà così la riduzione per merito applicata sui contributi).

Per gli studenti per i quali l'ammontare dell'esonero sia superiore alla somma all'importo dei contributi stessi, essa si applica sulla tassa di iscrizione. Di seguito sono descritte le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, distinguendo fra: immatricolati alle Lauree Triennali o a Ciclo Unico, iscritti ad anni successivi al primo, immatricolati alle Lauree Specialistiche e Magistrali.

L'esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi verrà applicato l'esonero più favorevole allo studente.

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle:

Tab A

Votazione Diploma (V)	100	94<=V<100	88<=V<94
Riduzione contribuzione	50,00%	45,00%	35,00%

Fasce di merito per studenti immatricolati ai CdL Triennali (Diploma di maturità in centesimi)

Tab B

Votazione Diploma (V)	60	56<=V<60	53<=V<56
Riduzione contribuzione	50,00%	45,00%	35,00%

Fasce di merito per studenti immatricolati ai CdL Triennali (Diploma di maturità in sessantesimi)

Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (specialistica)

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella C:

Tab C

Votazione Laurea L3 (V)	110	104<=V<110	99<=V<104
Riduzione contribuzione	70,00%	40,00%	20,00%

Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del numero di CFU acquisiti entro il 31 Dicembre dell'A.A. in corso e della votazione media degli esami, facendo riferimento alle seguenti tabelle, sono compresi a partire dall'a.a. 2013/2014 nel computo dei cfu necessari per ottenere la riduzione per merito, gli esami che riportano come esito finale un'idoneità, gli stessi sono esclusi dal calcolo della media necessaria ad ottenere la riduzione per merito

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL triennali di I livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella D:

Tab D

Media Voti	28<=V<=30	25<=V<28	23<=V<25
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50	70,00%	50,00%	no
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50	90,00%	70,00%	50,00%
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100	70,00%	50,00%	no
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100	90,00%	70,00%	50,00%

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150	50,00%	no	no
---	--------	----	----

Fasce di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo del CdL Triennale

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella E:

Tab E

Media Voti	28<=V<=30	25<=V<28
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50	70,00%	50,00%
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50	90,00%	70,00%

Fasce di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo del CdL Specialistico

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito sono definite dalla seguente tabella F:

Tab F

Media Voti	28<=V<=30	25<=V<28	23<=V<25
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50	70,00%	50,00%	no
2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50	90,00%	70,00%	50,00%
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100	70,00%	50,00%	no
3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100	90,00%	70,00%	50,00%
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 120<=CFU<=150	70,00%	50,00%	no
4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>150	90,00%	70,00%	50,00%
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 160<=CFU<=200	70,00%	50,00%	no
5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>200	90,00%	70,00%	50,00%
6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=260	50,00%	no	no

Fasce di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo del CdL quinquennale a ciclo unico

Art. 7 Casi particolari

a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito:

- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l'anno in cui si immatricolano al Politecnico;
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all'anno per il quale viene ottenuto il riconoscimento;
- per coloro che hanno ottenuto la convalida di materie in seguito a passaggi o trasferimenti, nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati.

b) Studenti rinunciatari

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario, non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato e lo stesso, qualora abbia corrisposto soltanto una parte della tassazione dovuta, non è tenuto a completarne il pagamento nel caso in cui presenti regolare richiesta di rinuncia agli studi entro il 30 aprile dello stesso anno.

Gli studenti che abbiano effettuato la rinuncia presso il Politecnico di Bari e che successivamente si reimmatricolino al Politecnico devono, qualora intendano recuperare la propria precedente carriera, versare, per il primo anno di iscrizione, una sovrattassa pari alla

tassa di iscrizione ed ai contributi dell'anno accademico corrente, calcolate in base alla propria fascia di reddito. Ove sia possibile il recupero della carriera pregressa lo studente dovrà superare nuovamente il test di ammissione e verrà effettuato automaticamente il riconoscimento dei crediti e l'immatricolazione eventualmente con abbreviazione della carriera, L'iscrizione ad anni successivi non sarà in ogni caso possibile per i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, nonché per i Corsi di laurea quinquennali a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura trattandosi di corsi ad accesso programmato. Lo studente che non intenda recuperare la propria precedente carriera, rinunciando a tutti i CFU precedentemente acquisiti, è esonerato dal pagamento della sovrattassa.

c) Secondo titolo di studio

Gli studenti che si immatricolano ad un CdL di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), e che sono già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario non possono usufruire di alcun beneficio, né di merito né di reddito, per tutti gli anni di iscrizione.

Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'importo contributivo corrispondente alla fascia massima di reddito

Eccezione a tale regola è l'immatricolazione ad un corso di laurea di II livello (biennale), o ad un corso di laurea quinquennale a ciclo unico, da parte dei laureati di un corso di laurea di I livello (triennale).

d) Studenti non-comunitari

Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti italiani.

Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero. Deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile alla pagina web di ateneo www.poliba.it, seguendo il percorso studenti>modulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno precedente all'anno accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all'A.A. 2013/2014 i redditi di riferimento saranno quelli prodotti nel 2012) e devono essere espresse nella moneta locale.

Studente non dell'Unione Europea proveniente da Paese a basso sviluppo umano ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21/5/2010. E' tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Studente apolide o rifugiato politico

ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

e) Studenti a tempo parziale

Lo studente che decide di optare per il "tempo parziale", prevede di non poter dedicare la totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico.

Lo studente potrà iscriversi a tempo parziale dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico.

Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione raddoppiano il tempo per conseguire i CFU/anno.

Gli importi dovuti sono calcolati con le modalità previste per gli studenti a tempo pieno e ridotti del 50% per gli studenti che intendono optare per questo tipo di iscrizione.

Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) presentando domanda in carta semplice sino al 30 Aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a tempo parziale sono oggetto di apposito regolamento e di coerenti norme adottate dalle strutture didattiche.

f) Studenti fuori corso

Lo stato di fuori corso è calcolato sulla base degli anni trascorsi dall'**immatricolazione al Politecnico di Bari**. Qualora lo studente abbia chiesto un riconoscimento di carriera pregressa, lo status di fuori corso **è calcolato sulla base degli anni trascorsi dalla prima immatricolazione in altre università** e si applica nei casi di: trasferimento in ingresso, passaggio di corso di studio, interruzione di carriera, ecc..

Gli studenti iscritti fuori corso devono versare un contributo aggiuntivo.

Il contributo aggiuntivo viene applicato in base alla tipologia di corso:

- per gli iscritti ai Corsi di Laurea di durata **triennale**, a partire dalla 2^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 20%.

Alla 3^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 30%.

Alla 4^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 40% .

Dalla 5^a iscrizione in poi la maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi raggiunge un massimale del 50%.

- per gli iscritti ai Corsi di Laurea di durata **biennale**, a partire dalla 2^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 20%.

Alla 3^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 30%.

Alla 4^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 40%.

Dalla 5^a iscrizione in poi la maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi raggiunge un massimale del 50%.

- per gli iscritti ai Corsi di Laurea di durata **quinquennale**, a partire dalla 3^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 20%.

Alla 4^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 30% .

Alla 5^a iscrizione fuori corso si applica una maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi del 40% .

Dalla 6^a iscrizione in poi la maggiorazione sulla tassa di iscrizione e sui contributi raggiunge un massimale del 50%.

g) Studenti inattivi

Gli studenti che non abbiano conseguito almeno 5 CFU dal 1 gennaio al 31 dicembre nell'anno accademico precedente devono versare una sovrattassa pari al 35% dell'importo della Tassa di Iscrizione+Contributi. Tale sovrattassa è ripartita sulla seconda e sulla terza rata con un importo rispettivamente del 60% e del 40% del totale dovuto, calcolata in base alla propria fascia di reddito. L'inattività si applica agli studenti regolari (studenti iscritti ad un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale dei corsi di studi).

Art. 8 Controllo dei dati

Il Politecnico di Bari, ai sensi della normativa vigente, procederà ad effettuare controlli sui modelli I.S.E.E.U. presentati, per verificare la veridicità dei dati ivi contenuti; in caso di riscontrate violazioni od irregolarità tale verifica implica la segnalazione alle autorità

competenti.

Art. 9 Tassa Regionale ADISU

I limiti di reddito, definiti sulla base dell'I.S.E.E.U., fissano anche l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) che lo studente dovrebbe versare al Politecnico di Bari.

La Tassa Regionale ADISU all'interno della Prima Rata avrà un importo pari ad euro 120,00. Durante la procedura di *Ricalcola Tasse*, a fronte dell'importo del reddito in base al Valore I.S.E.E.U., sarà determinato l'eventuale ulteriore importo della Tassa ADISU da versare, in funzione di quanto definito nella Tabella 3; anche in questo caso, il 60% dell'ulteriore importo ADISU dovuto sarà versato con la Seconda Rata ed il 40% sarà versato con la Terza Rata.

ALLEGATO A

Le fasce di reddito valide per l'anno accademico 2013/2014 sono indicate nella prima colonna della tabella 1. Esse sono determinate dai corrispondenti limiti di reddito, definiti sulla base dell'I.S.E.E.U., riportati nella seconda colonna. Individuato l'importo entro il quale si colloca il reddito equivalente, la fascia di reddito dello studente è automaticamente definita ed è indicata nella prima colonna della riga corrispondente.

TAB. 1

Fascia di Reddito	Limiti di Reddito in base all'I.S.E.E.U. (valori in Euro)
1	Fino a 7.789
2	11.694
3	15.592
4	19.489
5	23.387
6	27.231
7	31.183
8	42.989
9	75.231
10	Oltre 75.231

La fascia di reddito di appartenenza dello studente fissa l'importo complessivo massimo che lo studente dovrebbe versare al Politecnico di Bari al netto delle penalizzazioni e degli esoneri previsti dal presente Regolamento (Tabella 2).

Nella Tabella 2 sono individuati gli importi della Tassa di Iscrizione e dei Contributi.

TAB. 2

Fascia di reddito	Tassa di Iscrizione	Contributi Totali (2ª Rata+3ª Rata)	2ª Rata (pari al 60%)	3ª Rata (pari al 40%)	Totale
1	238,53	0,00	0,00	0,00	238,53
2	238,53	20,40	12,24	8,16	258,93
3	238,53	56,26	33,76	22,50	294,79
4	238,53	110,01	66,00	44,00	348,53
5	238,53	181,42	108,85	72,57	418,95
6	238,53	259,64	155,78	103,85	498,16
7	238,53	378,74	227,24	151,49	617,26
8	238,53	503,92	302,35	201,57	742,44
9	238,53	755,87	453,52	302,35	994,40
10	238,53	1.007,82	604,69	403,13	1246,35

TAB. 3

Bollo Virtuale al valore legale (valori in Euro)	16,00
---	-------

TAB. 4

Limiti di Reddito in base all'I.S.E.E.U. (valori in Euro)	Tassa Regionale per il Diritto allo Studio - ADISU (valori in Euro)
Fino a 17.000	120,00
Fino a 34.000	140,00
Oltre 34.000	160,00

TAB. 5

Importi annuali anno accademico 2013-2014	
Tassa di Servizio ADISU	10,33
Contributi Fissi Studenti Stranieri Extra Comunitari	200,14
Tassa di Ricognizione	180,27
Tassa di Congedo	82,30
Tassa Contributi di Laurea	51,65

